

C.A.M.P.P.

CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA

Cervignano del Friuli

Sede legale: via Sarcinelli, 113 – Sede amministrativa: via XXIV Maggio, 46

<p style="text-align: center;">GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI DELL’ENTE - PERIODO: 01.7.2016- 30.6.2019 -</p>

CPV:60130000-8; CPC: 712 Categoria del Servizio: 2
CIG LOTTO 1: 66145302D5 CIG LOTTO 2: 6614542CB9

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

Art. 1 – Oggetto dell’appalto _____	3
Art. 2 - Durata dell’appalto _____	3
Art. 3 – Costituzione dei lotti _____	4
Art. 4 –Valore dell’appalto _____	5
Art. 5 - Modalità di svolgimento del servizio _____	5
Art. 6 – Ampliamento e riduzione del servizio _____	7
Art. 7 - Procedura di gara _____	7
Art. 8 – Cauzioni _____	7
Art. 9 – Revisione prezzi _____	8
Art. 10 - Sopralluogo _____	8
Art. 11 - Periodo di prova _____	9
Art. 12 – Obblighi della Ditta appaltatrice _____	9
Art. 13 – Prescrizioni inerenti il personale _____	10
Art. 14 – Prescrizioni inerenti i mezzi impiegati _____	11
Art. 15 – Doveri del personale _____	12
Art. 16 – Segreto d’ufficio _____	12
Art. 17 – Responsabile del servizio _____	13
Art. 18 – Controllo del rispetto dei termini contrattuali _____	13
Art. 19 – Garanzia e responsabilità _____	13
Art. 20 - Risoluzione del contratto _____	13
Art. 21 - Modalità di calcolo del danno subito dall’Ente in caso di risoluzione per inadempimento _____	15
Art. 22 - Recesso _____	15
Art. 23 – Applicazione penalità _____	15
Art. 24 – Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali _____	16
Art. 25 – Adempimenti conseguenti all’aggiudicazione _____	16
Art. 26 – Corrispettivi _____	17
Art. 27 - Tracciabilità dei flussi finanziari _____	18
Art. 28 - Divieto di cessione del contratto _____	18
Art. 29 - Subappalto _____	18
Art. 30 - Controversie _____	19
Art. 31 - Tutela della privacy _____	19
Art. 32 - Spese contrattuali _____	20
Art. 33 - Rinvio a disposizioni di legge _____	20
Art. 34 – Disposizioni finali _____	20

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di trasporto con accompagnatore, con mezzi idonei ed adeguati, di persone portatrici di handicap, anche facenti uso di carrozzina, dal loro domicilio ai Centri Socio Riabilitativi Educativi (CSRE) e ad altre strutture del CAMPP (andata a mattino e ritorno al pomeriggio), come meglio definito, per ciascun dei due lotti previsti, nell'Allegato 1 al presente capitolato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 l'appalto in oggetto, trattando di "servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interni" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento dell'attività, anche se non sede dei propri uffici" risulta escluso dall'obbligo di elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – D.U.V.R.I., ferme restando le disposizioni di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Art. 2 - Durata dell'appalto

Il servizio ha durata triennale, a decorrere presumibilmente dal 01.07.2016. In caso di decorrenza posticipata rispetto alla data sopra indicata il contratto avrà comunque la durata di tre anni ad iniziare dalla data di avvio del servizio.

Alla scadenza il contratto si intenderà risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta.

Il servizio triennale potrà essere rinnovato, con provvedimento motivato, per ulteriori 2 (due) anni con semplice comunicazione alla Ditta Aggiudicataria, da parte della Stazione Appaltante, almeno sei mesi prima della scadenza.

Tale facoltà verrà esercitata sulla base di motivazioni organizzative o di funzionalità del servizio, previo accertamento delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse. Il rinnovo sarà comunque subordinato alla presenza e valutazione di eventuali inadempienze e penalità, di cui all'art. 18 del presente capitolato speciale d'appalto, che interverranno nei primi tre anni di durata del contratto.

Il rinnovo avviene alle stesse condizioni economiche e di esecuzione del precedente contratto, salvo che per il prezzo che sarà adeguato sulla base dei prezzi di mercato elaborati dall'ISTAT. Eventuali oneri derivanti dal rinnovo di contratti nazionali di lavoro che superino gli adeguamenti Istat già riconosciuti/riconoscibili saranno oggetto di trattativa diretta.

Qualora allo scadere del contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto, qualora richiesto dall'Amministrazione, sia al momento della scadenza del primo triennio, che alla scadenza del periodo complessivo (5 anni), fermo restando che questo periodo di proroga non potrà comunque superare i sei mesi.

La fornitura del servizio potrà avere inizio, sotto riserva di legge ed in pendenza della stipula del contratto, dopo l'esecutività del provvedimento che approva il verbale di gara e dispone l'aggiudicazione definitiva, previa costituzione della cauzione definitiva e trasmissione della polizza assicurativa, da parte della Ditta Aggiudicataria.

Laddove l'Affidatario si sottragga alla stipula in mancanza di giusta causa, l'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di revocare l'affidamento iniziale dell'appalto, e di procedere, alternativamente, ad un nuovo affidamento a favore del concorrente che segue immediatamente in graduatoria il primo Aggiudicatario, oppure ad una nuova gara. Nel caso, tutti gli oneri connessi faranno carico al primo Aggiudicatario.

E' facoltà dell'Ente appaltante recedere, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, dal contratto di fornitura del servizio a seguito di documentati mutamenti degli indirizzi operativi aziendali, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi che ne determinassero l'eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 1467 c.c. o per le ragioni individuate nel successivo art. 20.

Art. 3 – Costituzione dei lotti

Il servizio viene organizzato su n. 2 lotti, comprendenti, ciascuno, un numero variabile di tratte. Ciascun lotto è stato formulato tenendo conto di:

- previsione impiego di mezzi di trasporto con capienza minima di n. 7 trasportati, dei quali, all'evenienza, in numero massimo di tre persone su carrozzina, oltre all'autista ed all'accompagnatore;
- maggior efficienza rispetto alle persone da servire ed al tragitto da compiere;
- possibilità che lungo il percorso vengano effettuate delle fermate per la discesa/salita di utenti presso sedi CAMPP intermedie.

I due lotti corrispondono, in linea di massima, alla copertura dei due territori: Cervignanese (est) e Latisanese (ovest).

Le sedi CAMPP di riferimento del servizio sono quelle elencate nella successiva tabella:

Sede
CSRE CERVIGNANO DEL F. - Via Sarcinelli 113
CSRE "Le Primizie" CERVIGNANO DEL F. - Via Malignani 5
CSRE "I Camminatori" CERVIGNANO DEL F. Via Buonarroti 14
CSRE PORPETTO fraz. Corgnolo - Via Lancieri d'Aosta 16
CSRE "Nuove Opportunità" S.GIORGIO DI NOGARO - Via Tirrenia 26
CSRE LATISANA - Via Istria 18
CSRE "Nuove Opportunità" TEOR - fraz. Rivarotta - Vicolo Molino 1
CSRE "Meridiano 35" TEOR - fraz. Rivarotta - Vicolo Molino 1
CSRE annesso al Centro Residenziale - fraz. Sottoselva - Via Marconi 21
Centro Residenziale - fraz. Sottoselva - Via Marconi 21
Comunità Alloggio Santa Maria La Longa - Via Ippolito Nievo 9

L'elenco delle sedi come sopra indicato potrà subire modificazioni nel tempo di validità dell'appalto stesso a seguito di variazioni organizzative predisposte dall'Ente (ad es.: apertura di nuove sedi nel territorio).

Ad ogni Servizio CAMPP, come sopra elencato, è preposto un Referente dipendente dell'Ente.

Le distanze chilometriche sono state calcolate con l'uso di Google Maps o altri applicativi simili.

L'indicazione della percorrenza complessiva giornaliera, andata e ritorno, rispettivamente: Km. 605,80 per il lotto 1 e Km. 432,00 per il lotto 2, ha valore puramente orientativo e non costituisce impegno per l'Ente appaltante.

L'Allegato 1 al presente capitolato descrive, in riferimento a ciascun lotto, per ciascun trasportato: la località, via e numero civico presso cui avviene la raccolta ed il Servizio di destinazione e l'eventuale uso di carrozzina. Viene altresì indicata un'ipotesi di organizzazione delle tratte unicamente tenendo conto delle esigenze degli utenti; tale ipotesi non sarà comunque in alcun modo vincolante per la proposta di disposizione delle tratte, in sede di offerta tecnica, da parte delle Ditte.

Esclusivamente alla Ditta aggiudicataria verranno comunicati i dati identificativi degli utenti prima dell'inizio del servizio.

I Comuni di residenza/provenienza degli utenti, come il punto di prossimità di raccolta degli stessi trasportati, indicati nell'Allegato 1, potranno variare, nel corso del tempo contrattuale a

seguito dell'inserimento o della dimissione o di trasferimento di utenti; altresì, in conseguenza di eventi organizzativi, l'Ente potrà variare, sopprimere e/o istituire, sedi dei Servizi di riferimento.

Ogni concorrente formulerà, nel progetto presentato in sede di gara, un chilometraggio, da lui calcolato, in forma migliorativa rispetto a quella da capitolato; per tale riduzione otterrà un punteggio, direttamente proporzionato alla riduzione del chilometraggio rispetto a quello indicato a base di gara (massimo punteggio previsto a favore del concorrente che avrà indicato un chilometraggio più basso tra quelli previsti da ogni concorrente).

Lo specifico chilometraggio proposto dalla ditta nel progetto diventerà il riferimento in caso di aggiudicazione.

Per ogni lotto il concorrente proporrà una serie di tratte, definite nei percorsi e nei chilometri e rispettose delle condizioni previste dal capitolato (es. massimo un'ora di permanenza di ogni singolo trasportato a bordo del mezzo, rispetto degli orari di arrivo e partenza dall'abitazione e dal Servizio di riferimento).

In caso di variazione chilometrica (nuova utenza, dimissione, trasferimento di sede, ecc.), in aumento o in diminuzione, i chilometri saranno ricalcolati facendo riferimento al discostamento dei nuovi itinerari dai percorsi indicati dalla ditta per le specifiche tratte.

Comunque la ditta sarà obbligata ad accogliere la variazione chilometrica (in aumento o diminuzione), prevista per il singolo lotto, fino al 20% del chilometraggio indicato in sede di gara dalla stessa.

La variazione del compenso sarà riconosciuta dalla stazione appaltante solo al verificarsi del superamento, cumulativo (in aumento o in diminuzione), della franchigia pari al 10% dei chilometri giornalieri (proposti dalla Ditta in sede di gara) per ogni lotto.

Art. 4 –Valore dell'appalto

Il valore dell'appalto viene riassunto nella seguente tabella:

Valore stimato del servizio compresi gli oneri per la sicurezza ed I.V.A. esclusa, considerando: un costo al chilometro indicato a base d'asta pari a € 2,00 e l'esecuzione del servizio di trasporto indicativamente per n. 220 giorni/anno.					
	CIG	percorrenza giornaliera stimata, A/R, km.	Valore nel triennio	Valore in caso di rinnovo (per 2 anni)	Valore complessivo per l'intero periodo (5 anni)
Lotto 1	66145302D5	605,80	€ 799.656,00	€ 533.104,00	€ 1.332.760,00
Lotto 2	6614542CB9	432,00	€ 570.240,00	€ 380.160,00	€ 950.400,00
Lotto 1 + Lotto 2		1037,8	€ 1.369.896,00	€ 913.264,00	€ 2.283.160,00

I concorrenti potranno partecipare alla gara per uno o due lotti.

Non verranno ammesse offerte superiori al valore di base d'asta sopra riportati.

Il prezzo offerto dalla Ditta si intende comprensivo di ogni obbligo od onere che gravi sulla stessa, a qualunque titolo, secondo le condizioni di fornitura specificate nel presente capitolato.

Art. 5 - Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente con automezzi aventi le caratteristiche come previste al successivo art. 14, i cui dati identificativi dovranno essere comunicati all'Ente prima dell'inizio del servizio ed ad ogni loro eventuale sostituzione. Gli automezzi utilizzati dovranno

essere in regola con tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa in ordine alla circolazione ed all'uso specifico previsto dal presente appalto e dovranno risultare coperti singolarmente da polizza assicurativa con massimale unico RCA non inferiore a € 6.000.000,00 (seimilioni/00).

Il servizio avrà svolgimento anche in presenza di condizioni atmosferiche avverse (pioggia, neve, ghiaccio).

Considerato che il servizio, inteso come essenziale, non può essere interrotto, la Ditta avrà cura di sostituire immediatamente e tempestivamente i mezzi che, per qualsiasi ragione o fatto, risultassero inutilizzabili.

La Ditta appaltatrice ha facoltà di determinare nel modo più efficiente il percorso ed il numero di mezzi, idonei, impiegati per la singola tratta, fatta salva l'autorizzazione da parte della Stazione appaltante ad eventuali modifiche. Si precisa che, comunque, per nessun utente il tragitto, dal luogo di prelievo al Servizio di destinazione (e viceversa al rientro al domicilio), dovrà avere una durata superiore ai 60 (sessanta) minuti, fatte salve diverse eventuali indicazioni fornite dall'Ente.

I mezzi adibiti al trasporto degli utenti dovranno pervenire a ciascun Servizio CAMPP, di destinazione degli utenti stessi, tra le ore 8.15 e le ore 9.15. Il rientro a domicilio degli utenti è previsto con partenza dai Servizi tra le ore 15.15 e le ore 16.00. Deroche a tali orari saranno consentite e concordate tra Ente e Ditta solo per specifici motivi organizzativi.

Qualsivoglia ritardo, giustificato da motivi gravi, imprevisi ed eccezionali dovrà essere tempestivamente segnalato telefonicamente dal trasportatore alle famiglie degli utenti ed ai responsabili dei Centri.

Di norma il servizio di trasporto verrà effettuato settimanalmente dal lunedì al venerdì.

Il servizio sarà sospeso, di norma, dal 01 agosto al 31 agosto di ciascun anno e nelle altre giornate in cui, in occasione di particolari ricorrenze, le strutture assistenziali resteranno chiuse.

L'orario di rientro dai Servizi sarà anticipato rispetto a quello consueto laddove le attività dei Centri verranno sospese per particolari eventi programmati (in tal caso vi sarà comunicazione anticipata alla Ditta) ovvero per eventi imprevedibili.

Prima dell'avvio del servizio l'Ente provvederà a fornire all'appaltatore il calendario annuale delle attività dei Servizi CAMPP (indicativamente organizzato su complessivi n. 220 giorni) che verrà successivamente aggiornato per ciascun anno solare.

L'appaltatore raccoglierà l'apposita dichiarazione, sottoscritta dall'esercente la potestà genitoriale o dal tutore o dal curatore dell'assistito, di assunzione della piena responsabilità del medesimo, sull'utente, in relazione alla sorveglianza, sia prima della sua consegna al trasportatore, sia dal momento della ripresa in consegna al rientro dal Servizio CAMPP, sollevando altresì l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità.

Gli utenti dovranno essere raccolti in un punto più prossimo alla propria abitazione, che dovrà risultare agevolmente raggiungibile con l'automezzo utilizzato per il servizio. I punti di prossimità per la raccolta delle persone da trasportare, come individuati nell'Allegato 1, potranno subire delle modifiche a seguito di autorizzazione da parte dell'Ente.

Qualora l'esercente la patria potestà (ovvero tutela o curatela), o comunque altra persona maggiorenne dallo stesso delegata, non prenda in consegna l'utente all'orario di rientro programmato, il trasportatore, attesi non più di cinque minuti, proseguirà il proprio giro e successivamente, al termine del giro stesso, provvederà all'accompagnamento dell'utente alla propria abitazione; in tale caso, l'esercente la patria potestà (ovvero tutela o curatela) o chi per esso, sarà tenuto a rimborsare direttamente alla Ditta il maggior onere sostenuto, a tariffa artigianale.

L'accompagnatore e/o il conducente del mezzo sarà dotato di telefono cellulare il cui numero dovrà essere fornito ai famigliari o tutori dei trasportati, al fine di essere contattati per eventuali esigenze di servizio (malattie ecc.) e contattare le famiglie degli utenti, per eventuali variazioni al servizio di trasporto, o eventuali ritardi.

La Ditta sarà tenuta all'osservanza delle indicazioni impartite dall'Ente in merito alle variazioni dei domicili degli utenti e l'inserimento o dimissione di trasportati per ciascuna tratta.

Art. 6 – Ampliamento e riduzione del servizio

Ogni concorrente formulerà, nel progetto presentato in sede di gara, un chilometraggio, da lui calcolato, in forma migliorativa rispetto a quella indicativamente segnalata nel presente capitolato.

Lo specifico chilometraggio proposto dalla ditta nel progetto diventerà il riferimento in caso di aggiudicazione. Per ogni lotto d'interesse il concorrente proporrà, inoltre, una serie di tratte, definite nei percorsi e nei chilometri e rispettose delle condizioni previste dal capitolato (es. massimo un'ora di permanenza di ogni singolo trasportato a bordo del mezzo, rispetto degli orari di arrivo e partenza dall'abitazione e dal Servizio di riferimento).

In caso di variazione chilometrica (nuova utenza, dimissione, trasferimento di sede, cambio di domicilio, soppressione e/o istituzione di sedi nel territorio della Bassa Friulana, ecc.), in aumento o in diminuzione, i chilometri saranno ricalcolati facendo riferimento al discostamento dei nuovi itinerari dai percorsi indicati dalla ditta nelle specifiche tratte proposte in sede di gara.

Comunque la ditta sarà obbligata ad accogliere la variazione chilometrica (in aumento o diminuzione), prevista per il singolo lotto, fino al 20% del chilometraggio indicato in sede di gara dalla stessa. In tale evenienza, la Ditta dovrà garantire la continuità del servizio, eventualmente impegnando, se necessario, altro personale ed altri mezzi (se del caso, idonei al trasporto di carrozzine) alle medesime condizioni tecniche ed economiche di aggiudicazione.

La variazione del compenso sarà riconosciuta dalla stazione appaltante solo al verificarsi del superamento, cumulativo (in aumento o in diminuzione), dell'alea pari al 10% dei chilometri giornalieri per ogni lotto.

Art. 7 - Procedura di gara

Con le specificazioni riportate nel Bando di gara d'appalto e nel Disciplinare di gara, l'appalto verrà aggiudicato con procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del D.Lgs 163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del medesimo Decreto legislativo.

Le modalità di presentazione dell'offerta, criteri di aggiudicazione e di svolgimento della gara sono specificati nel Disciplinare di gara.

Non è necessaria la stesura del DUVRI in quanto non vengono rilevati rischi di interferenza.

Art. 8 – Cauzioni

A garanzia della serietà dell'offerta e degli obblighi conseguenti, il concorrente dovrà corredare l'offerta con una cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo base, IVA esclusa, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, rispettivamente:

- € 15.993,12 per Lotto 1 (relativamente al triennio) - CIG 66145302D5
- € 11.404,80 per Lotto 2 (relativamente al triennio) - CIG 6614542CB9

La cauzione provvisoria dovrà essere costituita con le modalità e caratteristiche riportate nel Disciplinare di gara che precisa altresì le modalità di svincolo e restituzione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n.163/2006 la garanzia è altresì corredata, a pena di esclusione, dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

La Stazione Appaltante, nell'atto in cui comunica l'aggiudicazione ai non-aggiudicatari, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia provvisoria,

tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Prima della stipula del contratto, il concorrente dichiarato aggiudicatario, a garanzia della perfetta e integrale esecuzione di tutte le obbligazioni assunte, dovrà costituire e presentare una cauzione definitiva di ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, (nel caso in cui al corrispettivo corrisponda un ribasso superiore al 10%, la garanzia dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% - ovvero, ove il corrispondente ribasso sia superiore al 20%, la garanzia dovrà essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto eccedente il 20%), ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, con la forma e caratteristiche riportate nel Disciplinare di gara.

Alle condizioni di cui all'art. 75 – comma 7 – del D. Lgs. n. 163/2006 è consentita la riduzione del cinquanta per cento dell'ammontare della cauzione provvisoria/definitiva.

La garanzia fideiussoria definitiva costituita con le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione definitiva rimarrà vincolata sino alla conclusione dell'appalto.

In tutti i casi di prelevamento di somme dalla cauzione durante l'appalto, per: risarcimento danni, esecuzione in danno, penalità, etc., l'Appaltatore dovrà provvedere all'immediato reintegro della stessa sino all'importo originario.

Si procederà all'escussione integrale della cauzione definitiva in tutti i casi in cui all'inadempimento dell'Appaltatore corrisponda la risoluzione/recesso contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La mancata costituzione della cauzione definitiva sarà considerata come rinuncia, da parte della Ditta, al servizio in oggetto e provocherà la sua decadenza dall'aggiudicazione e l'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, della cauzione provvisoria, di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria e l'imputazione alla ditta decaduta di ogni spesa sostenuta dall'Ente per il ricorso ad altra ditta fornitrice.

Lo svincolo della cauzione sarà disposto dal Committente, accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto, in relazione all'assolvimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

Art. 9 – Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 si ha facoltà di procedere alla revisione del prezzo a decorrere dall'anno successivo con riferimento alla data di aggiudicazione con esclusione dei servizi già eseguiti nel primo anno (dodici mesi). Il prezzo al chilometro da corrispondere alla Ditta potrà essere sottoposto, a seguito di presentazione di domanda da parte dell'Appaltatore, ad adeguamento in base alla variazione percentuale, verificatasi nel mese di riferimento per la decorrenza, di ogni anno, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati come calcolate dall'istituto Centrale di Statistica.

La domanda di adeguamento dovrà essere presentata all'Ente, dalla Ditta, almeno 30 giorni prima rispetto alla data di applicazione del nuovo prezzo. La revisione decorrerà dalla data della richiesta e non avrà, pertanto, efficacia retroattiva.

Art. 10 - Sopralluogo

Il sopralluogo, presso le sedi di riferimento per l'esecuzione del servizio di trasporto, è

necessario ed obbligatorio al fine di prendere perfetta conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio. La Ditta, pena esclusione dalla procedura selettiva, dovrà inserire obbligatoriamente, nella documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara, una dichiarazione di avvenuto sopralluogo ("mod. I" allegato al Disciplinare di Gara), da parte di un delegato dalla Ditta, presso ciascuna delle sedi interessate al servizio.

Art. 11 - Periodo di prova

Fatti salvi i casi di risoluzione e recesso previsti dal presente Capitolato, i primi sei mesi di esecuzione del contratto sono concordemente considerati dalle parti quale periodo di prova al fine di consentire all'Ente una valutazione ampia e complessiva sull'espletamento del servizio, sul rispetto delle disposizioni del Capitolato e sulla corrispondenza del servizio a quanto proposto dall'Appaltatore in sede di gara.

Nel corso di detto periodo, qualora il servizio non risponda alle caratteristiche richieste e offerte, in particolare per il caso in cui l'Appaltatore dimostri di non essere nelle condizioni tecnico-organizzative necessarie per dare corretta esecuzione alle obbligazioni contrattuali, l'Ente, garantito il contraddittorio, potrà risolvere il contratto con il solo onere di dover comunicare all'Appaltatore, con un preavviso di 30 giorni, tramite raccomandata A.R., di volersi avvalere di detta facoltà.

Qualora la risoluzione per mancato superamento del periodo di prova avvenga in spirito bonario, all'Appaltatore spetterà il corrispettivo per il servizio espletato, escluso ogni altro rimborso, indennizzo, risarcimento, penalità e pretesa a qualunque titolo o ragione per entrambe le parti - nel caso di contestazione, l'Ente provvederà invece all'esecuzione in danno, con introito delle penalità già maturate, della cauzione definitiva costituita ed il risarcimento di ogni maggiore danno patito.

Nel caso di mancato superamento del periodo di prova, da considerarsi quale grave inadempimento, l'esecuzione del servizio verrà affidata al concorrente che segue in graduatoria ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 163/2006.

Art. 12 – Obblighi della Ditta appaltatrice

La Ditta appaltatrice si impegna a:

- a) garantire la regolarità del servizio in oggetto per tutte le giornate previste (indicativamente n. 220) nell'anno, nell'ambito degli orari fissati e secondo il calendario proposto dall'Ente, con l'impiego di proprio personale qualificato e con il massimo di continuità degli operatori addetti, assicurando altresì l'immediata sostituzione degli operatori assenti e il contestuale impiego di personale di pari professionalità rispetto a quello sostituito;
- b) presentare, all'inizio dell'appalto, un elenco nominativo del personale impiegato, il tipo di professionalità e di formazione; successivamente detto elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione del personale addetto al lavoro. Al fine di favorire l'instaurarsi delle opportune relazioni umane e di una reciproca conoscenza tra utenti e personale, la Ditta si impegna ad impiegare, per quanto possibile, le stesse persone nel medesimo servizio;
- c) sostituire quegli elementi che, nel loro concorso all'esecuzione del servizio, a causa della loro condotta, diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'utenza o dell'Ente;
- d) individuare la figura del Rappresentante responsabile del servizio, a cui sarà attribuito il compito di sovrintendere al servizio e di mantenere i rapporti con il CAMPP, garantendo l'adeguata reperibilità per ogni e qualsivoglia problematica connessa all'esecuzione del presente appalto;
- e) provvedere, in quanto unico ed esclusivo responsabile nei confronti di tutto il personale utilizzato nelle attività, all'adempimento di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro ed in particolare di tutti gli obblighi previdenziali,

assistenziali ed assicurativi, procedendo al pagamento dei contributi posti a carico del datore di lavoro (a tale proposito l'Ente in occasione dei pagamenti provvederà ad acquisire la certificazione DURC relativa alla regolarità contributiva);

- f) garantire, al proprio personale, percorsi di formazione ed aggiornamento specifici, da realizzarsi al di fuori dell'attività; nello specifico la Ditta sarà tenuta a far acquisire al personale impiegato, se non già posseduto, entro i primi sei mesi di esecuzione del servizio, un attestato di partecipazione ad un corso base di primo soccorso;
- g) assicurare e garantire l'erogazione del servizio di cui al presente capitolato, sempre ed in ogni caso, trattandosi di servizio di pubblico interesse, considerato essenziale;
- h) accettare la supervisione e la periodica verifica delle attività svolte da parte dell'Ente;
- i) fornire al personale impiegato gli indumenti di lavoro ed i DIP previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
- j) fornire ad ogni operatore un cartellino di riconoscimento, da apporre sulla divisa, riportante gli estremi della Ditta, l'identità, la qualifica e la foto dell'addetto;
- k) far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità risarcitoria inerente allo svolgimento delle attività che possa eventualmente derivare da danni causati, a cose, agli utenti o a terzi, personale compreso, esonerando l'Ente da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienze da parte dell'Ente stesso. A tale scopo dovrà depositare, prima dell'inizio del servizio, copia autenticata di idonea polizza assicurativa che preveda la copertura di ogni rischio relativo alla responsabilità civile propria, del personale dipendente e di terzi, con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). Qualora, per qualsiasi motivo, la Ditta non dovesse provvedere al risarcimento nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Ente resta autorizzato a provvedere direttamente, in danno all'impresa, trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza, fatte salve le determinazioni inerenti ed i conseguenti maggiori oneri;
- l) osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impegnati nel servizio, con particolare richiamo a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché sul divieto di intermediazione e interposizione delle prestazioni di lavoro, e liberare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e ogni altro danno che possa derivare dall'espletamento del servizio stesso;
- m) attenersi, direttamente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante, pubblicato sul sito istituzionale, e che dichiara di conoscere ed accettare;
- n) aderire al Patto di Integrità, in attuazione dell'art. 1 comma 17 della Legge n.190/2012.

La violazione degli obblighi comporta, in considerazione dell'entità e specificità dell'affidamento, la comminazione di penali di natura economica a valere sul corrispettivo pattuito sino alla risoluzione o alla decadenza del rapporto.

Art. 13 – Prescrizioni inerenti il personale

L'appaltatore è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale adibito al servizio in oggetto.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad utilizzare, nello svolgimento del servizio, personale in possesso dei requisiti richiesti; in particolare tutti gli autisti devono essere titolari di idonea e valida patente.

La Ditta dovrà fornire personale di provata moralità, garantendo che lo stesso:

- osservi, durante il servizio, un comportamento irreprensibile, decoroso e consono al ruolo svolto;
- si rapporti con gli utenti, con la diligenza del buon padre di famiglia, assumendo nei confronti degli stessi, un atteggiamento empatico e sollecito nel rispondere alle loro richieste ed improntando il proprio comportamento al rispetto della loro dignità;
- indossi un cartellino di riconoscimento, da apporre sulla divisa, riportante gli estremi della

Ditta, l'identità, la qualifica e la fotografia dell'addetto;

- osservi, attenendovisi scrupolosamente, le norme di sicurezza e antinfortunistiche;
- non accetti, e ancor meno richieda, omaggi, doni, compensi di sorta, dagli utenti e dai loro familiari;
- dia sollecito avviso di eventuali situazioni che possano recare danno agli utenti, al personale, all'organizzazione del Servizio in generale.

Tutto il personale impiegato nel servizio dovrà essere informato in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Trimestralmente la Ditta trasmetterà, per iscritto, all'Ente, l'elenco aggiornato dei nominativi del personale addetto, con l'indicazione completa delle generalità, delle qualifiche e delle mansioni ricoperte.

Il personale dipenderà ad ogni effetto dalla Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria è unica ed esclusiva responsabile nei confronti del personale assegnato al servizio per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro e in particolare dell'osservanza di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Dovrà in ogni caso predisporre e controllare che i servizi vengano prestati nel rigoroso rispetto delle normative antinfortunistiche e di sicurezza igienico-sanitaria.

E' fatto obbligo alla Ditta di garantire la continuità del servizio impegnandosi a predisporre le opportune sostituzioni del personale addetto al servizio assente per qualsiasi motivo.

La Ditta si impegna altresì a sostituire, a richiesta dell'Ente o di propria iniziativa, il personale che dia motivo di lagnanze da parte dell'Ente o dei fruitori del servizio.

L'appaltatore dovrà applicare al personale in servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore, durante l'appalto, per la categoria di cui trattasi, garantendo altresì, ai soci-lavoratori, in caso di Cooperative, un trattamento non inferiore a quanto previsto per i lavoratori dipendenti.

Nessun rapporto sorge tra il CAMPP e gli operatori impiegati dalla ditta appaltatrice e pertanto nessuno specifico diritto potrà essere fatto valere verso il CAMPP dagli stessi operatori, né durante il corso dell'appalto, né successivamente.

Nel redigere l'offerta la Ditta dovrà tener conto degli oneri derivanti dagli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori (D. Lgs. 81/2008), nonché alle condizioni di lavoro.

Tutto il personale addetto ai servizi dovrà attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante, pubblicato sul sito istituzionale.

Art. 14 – Prescrizioni inerenti i mezzi impiegati

Gli automezzi impiegati per il servizio (da elencare dettagliatamente in sede di offerta con precisazione di marca, tipo, anno di immatricolazione, che non dovrà risultare anteriore al 2006, allegando fotocopia della carta di circolazione), con capienza minima di n. 7 trasportati (oltre al conducente ed all'accompagnatore) dovranno essere predisposti e collaudati anche per il trasporto di persone in carrozzina (dotazione di sollevatore), in ogni caso vi siano utenti che utilizzano carrozzine per la movimentazione, come segnalati nell'Allegato 1 ed anche nell'evenienza di inserimento di utenti ammessi al servizio di trasporto successivamente alla stipula del contratto.

Ogni mezzo dovrà essere dotato di sistema per l'aria condizionata, delle cinture di sicurezza per ogni posto a sedere e di tende di oscuramento ai finestrini.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a garantire la manutenzione, la pulizia e l'assoluta igienicità (abitacolo) degli automezzi adibiti al servizio.

Art. 15 – Doveri del personale

Il personale impiegato nel servizio è tenuto a:

- garantire, nello svolgimento delle proprie mansioni, professionalità, serietà e riservatezza (cfr. art. 16);
- osservare tutte le norme inerenti la sicurezza;
- monitorare costantemente l'efficienza del mezzo;
- verificare alla partenza, e durante il tragitto, le condizioni di sicurezza e di benessere dei trasportati - assumere ogni iniziativa organizzativa atta ad assicurare un servizio confortevole (es. opportuna disposizione dei trasportati nei diversi posti a sedere, adattamento degli elementi ambientali a bordo: acustici, di temperatura, di illuminazione, ecc. a livelli rispettosi delle esigenze di tutti i viaggiatori);

I conducenti devono:

- condurre i mezzi con attenzione e con prudenza, nel rispetto del codice della strada, per tutelare l'incolumità delle persone trasportate, nonché della propria;
- rispettare i percorsi, le fermate e gli orari stabiliti contrattualmente.

Ogni operatore impiegato deve essere munito del contrassegno di riconoscimento (riportante l'indicazione della Ditta e nome e cognome dell'operatore) da tenere appuntato, in vista, sull'abito per tutta la durata del servizio.

L'equipaggio deve essere dotato di telefono cellulare per eventuali comunicazioni di servizio con gli operatori delle sedi CAMPP e con i familiari dei trasportati (soggetti a cui deve essere preventivamente segnalato lo specifico numero telefonico).

Durante lo svolgimento del servizio, al conducente ed all'accompagnatore operanti a bordo di ciascun mezzo è vietato:

- tenere comportamenti poco educati come: usare gesti ed assumere atteggiamenti irrispettosi verso l'altra persona, esprimersi con parole volgari, fare schiamazzi, impiegare un tono alto della voce, anche se nell'intento di richiamare all'ordine gli utenti;
- fare accedere al mezzo persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione del mezzo usato;
- fare salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio stesso, nonché utenti non preventivamente autorizzati;
- ospitare all'interno del mezzo animali e cose non pertinenti al servizio;
- deviare dal percorso concordato;
- effettuare fermate arbitrarie non contemplate dal servizio;
- fumare e bere bevande alcoliche.

Il personale della Ditta è tenuto a segnalare all'Ente:

- disfunzioni organizzative;
- condizioni particolari attinenti le persone trasportate;
- comportamenti non idonei tenuti dagli utenti sui mezzi durante il servizio;
- ogni altro fatto in qualsiasi modo influenti sul buon andamento del servizio;
- suggerimenti utili al miglioramento del servizio.

Art. 16 – Segreto d'ufficio

E' fatto obbligo al personale assegnato al servizio dalla Ditta mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio, e dei quali abbia avuto notizie durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolato al segreto professionale ai sensi

dell'art. 622 del Codice Penale,

La Ditta aggiudicataria dovrà ottemperare ed assicurare l'osservanza delle norme sulla tutela della riservatezza ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice sulla Privacy) e s.m.i., su fatti e circostanze relativi all'espletamento del servizio.

Art. 17 – Responsabile del servizio

E' fatto obbligo alla Ditta di indicare nome e recapito telefonico del Responsabile del servizio che, sempre reperibile, avrà il compito di interloquire con l'Ente ed i suoi rappresentanti, nonché con i Referenti dei CSRE destinazione del servizio di trasporto.

Le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Responsabile, si intendono fatte direttamente all'appaltatore titolare.

La Ditta appaltatrice è tenuta a dare alla Committenza, di volta in volta, immediata comunicazione formale di tutti gli incidenti verificatisi come: sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato.

Qualora detti incidenti siano riconducibili alla responsabilità dei conducenti, la Ditta dovrà comunicare all'Amministrazione committente i provvedimenti adottati nei confronti di tali operatori.

Art. 18 – Controllo del rispetto dei termini contrattuali

L'Ente si riserva il diritto della vigilanza e del controllo sulle modalità di svolgimento del servizio di cui trattasi nel rispetto dei termini contrattuali.

E' altresì nella facoltà dell'Ente esercitare azione di controllo in merito al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori della Ditta appaltatrice.

Nel caso di inadempienze/deficienze/irregolarità nell'espletamento del servizio svolto nel periodo di vigenza contrattuale, l'Ente stesso, oltre a non dar corso al pagamento del corrispettivo per il periodo corrispondente, si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all'art. 23 del presente capitolato o, nei casi previsti dal successivo art. 20, di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 19 – Garanzia e responsabilità

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, nonché assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e cose coinvolti nella gestione del servizio.

La Ditta aggiudicataria dovrà depositare, all'atto della presentazione della cauzione definitiva:

- a) una polizza assicurativa che preveda la copertura dei rischi relativa alla responsabilità civile auto, con un massimale minimo di € 6.000.000,00 (seimilioni/00) per ogni automezzo impiegato;
- b) una polizza assicurativa che preveda la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile verso terzi con un massimale "unico" non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), per danni a persone e cose.

Art. 20 - Risoluzione del contratto

L'Appaltante si riserva la facoltà di promuovere la risoluzione del contratto per il caso di

grave inadempimento agli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione definitiva ed esecuzione in danno, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

- mancato inizio dell'esecuzione del servizio;
- mancato superamento del periodo di prova;
- abbandono o mancata effettuazione del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- comportamento abitualmente scorretto da parte del personale della Ditta appaltatrice nei confronti degli utenti;
- cessione di contratto;
- subappalto non autorizzato;
- violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- gravi violazioni di norme igienico — sanitarie;
- gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che abbiano comportato pregiudizio (o pericolo) per la sicurezza e/o salute degli utenti, dei lavoratori addetti al servizio, del personale dell'Ente, o che mettano la stessa a grave rischio;
- reiterate violazioni delle disposizioni contrattuali che abbiano comportato l'applicazione di penalità per un importo complessivamente superiore a euro 5.000,00 nel corso di un anno di esecuzione del servizio;
- ingiustificata interruzione del servizio, fatte salve le cause di forza maggiore (Non sono in ogni caso considerate cause di forza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamità naturali).
- mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale;
- mancato rispetto degli obblighi relativi alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro nei confronti del personale dipendente;
- violazione di norme in materia di immigrazione;
- perdita dei requisiti previsti per l'accesso all'appalto, tra cui i requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e quelli previsti dalla normativa antimafia, e più in generale per il caso di perdita della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- perdita dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto;
- accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
- mancata sostituzione immediata del personale, quando ciò sia richiesto, senza possibilità di indugio, per infrazioni o qualità personali che ne rendano inopportuna la destinazione al servizio, compreso il caso di plurime infrazioni agli obblighi di condotta senza che precedenti richiami abbiano sortito alcun effetto;
- scioglimento, cessazione e fallimento della Ditta;
- quando l'Appaltatore non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di poter quindi provvedere a un'adeguata esecuzione del servizio affidato;
- mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini assegnati, quando l'Ente abbia dovuto, in tutto o in parte, valersi dello stesso;
- disdetta delle polizze assicurative o mancato pagamento dei premi;
- violazioni definitivamente accertate in merito alla normativa a tutela della Privacy che abbiano comportato la comminatoria di sanzioni penali o amministrative;
- accertata non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, in qualunque tempo verificata;
- in tutte le altre ipotesi in cui il presente Capitolato preveda la comminatoria della risoluzione;
- ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del C.C..

In tali casi, così come negli altri previsti dal Capitolato, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto semplicemente comunicando all'Appaltatore, con PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, senza bisogno di assegnare alcun termine, con l'indicazione della data dalla quale la risoluzione produrrà il proprio effetto.

La risoluzione potrà avere luogo anche per altri casi di grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine di max 15 gg. entro il quale l'Appaltatore potrà altresì presentare le proprie controdeduzioni.

Tutti i termini indicati nel Capitolato e nel contratto, compresi quelli assegnati a seguito di

diffide, saranno da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 del Codice civile.

In tutti i casi di risoluzione, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario, per l'affidamento del servizio alle stesse condizioni proposte dall'originario appaltatore ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 163/2006.

Nel caso di risoluzione del contratto la Ditta perderà il deposito cauzionale e sarà tenuta al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 21 - Modalità di calcolo del danno subito dall'Ente in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario corrisponderà all'Ente i seguenti risarcimenti:

- 1) una somma pari alla differenza di prezzo fra quello offerto dall'aggiudicatario e quello che l'Ente sarà tenuto a corrispondere per la gestione del servizio, nel periodo corrente fra la data della risoluzione e quella della scadenza naturale del contratto;
- 2) i costi per le pubblicazioni, ai sensi di legge, del bando di gara aumentati del 10% per spese non dimostrabili, per l'indizione di una nuova gara d'appalto da parte dell'Ente.

Art. 22 - Recesso

Ai sensi dell'art. 1373 del C.C. l'Ente si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, con disdetta a mezzo raccomandata, che dovrà essere formulata e trasmessa almeno 3 (tre) mesi prima della decorrenza della recessione, nei seguenti casi:

- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- per cessazione del servizio per cause di forza maggiore e qualora non sia possibile ripristinarlo in condizioni di sicurezza o certezza di continuità.

Alla Ditta appaltatrice non è consentito di recedere dal contratto prima della sua scadenza.

Diversamente l'Ente, oltre a trattenere il deposito cauzionale, avrà diritto a riscuotere una penale pari al doppio della cauzione stessa.

Art. 23 – Applicazione penalità

La Ditta appaltatrice ha l'obbligo, nell'esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolato speciale, di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. In caso di inadempienze imputabili all'aggiudicatario e relative alle ipotesi sotto specificate, sono previste le seguenti penalità:

1. mancato, prelievo o riconsegna (andata o ritorno) di uno o più soggetti: € 500,00 (cinquecento) per ogni utente per ogni trasporto;
2. mancata presenza dell'accompagnatore qualificato, anche parziale, durante il trasporto o prelievo o riconsegna utente (andata o ritorno): € 500,00 (cinquecento) per ogni trasporto o prelievo/riconsegna;
3. mancato rispetto degli orari di arrivo e partenza dai CSRE come previsti nel presente capitolato speciale: € 200,00 (duecento);
4. permanenza dei trasportati a bordo degli automezzi per tempi superiori a quelli previsti nel presente capitolato speciale: € 200,00 (duecento) per ogni utente soggetto al disagio per ogni volta che l'evento si sia realizzato;
5. accoglimento sul mezzo di un numero di soggetti superiore a quello previsto dalla carta di

circolazione: € 200,00 (duecento) per ogni trasportato oltre il limite e per ogni volta che l'evento si sia realizzato.

Per ogni violazione verrà avviata, mediante lettera raccomandata o PEC, la procedura di contestazione.

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni scritte, la Ditta appaltatrice dovrà fornire le proprie controdeduzioni scritte, anche via fax o per via telematica.

In caso di mancato invio delle controdeduzioni nei termini citati o di presentazione di motivazioni giudicate non accoglibili, saranno applicate le misure previste nel presente articolo. Dell'esito del procedimento verrà data comunicazione alla Ditta entro 30 giorni dalla presentazione delle controdeduzioni o, in mancanza, alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse.

L'Ente procederà al recupero delle penali applicate mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla Ditta.

L'applicazione delle penali sopra indicate non preclude eventuali ulteriori azioni per maggiori danni o per eventuali altre violazioni contrattuali.

Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all'Ente per qualsiasi motivo, l'Ente stesso si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

Art. 24 – Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta appaltatrice, l'Ente, a suo insindacabile giudizio, avrà diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte della Ditta in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte della ditta subentrante.

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'Ente di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione del servizio.

Art. 25 – Adempimenti conseguenti all'aggiudicazione

Entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione la Ditta aggiudicataria dovrà presentare i seguenti documenti in originale o in copia autenticata:

- atto o polizza attestante la costituzione della cauzione definitiva nei termini dell'art.8 del presente capitolato;
- Polizza RCA come indicato nel Capitolato;
- Polizza RCT come indicato nel Capitolato;
- Modello GAP da inoltrare alla Prefettura, debitamente compilato nella parte riservata all'aggiudicatario e sottoscritto.

Nel caso l'aggiudicazione avvenga in capo ad un raggruppamento di impresa: il raggruppamento risultante aggiudicatario dovrà essere formalmente costituito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme di cui all'art. 10 del D. Lgs. 358/92 1 e art. 1392 c.c., con atto notarile, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione; la cauzione definitiva di cui al precedente dovrà essere prestata dall'impresa mandataria (capogruppo).

Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non presenti la documentazione richiesta nei termini assegnati o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula, senza alcuna valida giustificazione, l'Ente appaltante lo dichiarerà decaduto dall'aggiudicazione e incamererà la cauzione provvisoria. Saranno a carico della Ditta inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Ente.

L'esecuzione in danno non esime comunque la Ditta da eventuali ulteriori responsabilità civili. In tale caso l'Ente si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Le spese per la pubblicazione degli estratti e avvisi su: G.U.R.I. e quotidiani nazionali e locali sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'Aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 26 – Corrispettivi

Mensilmente la Ditta Aggiudicataria emetterà una fattura elettronica (ai sensi del D.M. 55/2013) relativa al servizio reso nel mese precedente e riportante un importo pari al prodotto che vede quali tre fattori: il numero di chilometri giornalieri convenuti contrattualmente (pari alla somma dei chilometri riferiti ad ogni tratta), salvo variazioni per superamento della franchigia, il prezzo al chilometro proposto dalla ditta stessa in sede di gara, il numero di giorni di effettivo servizio reso nel mese.

L'importo indicato in fattura terrà conto dell'eventuale detrazione per mancato servizio per singola tratta (es. mancata esecuzione giornaliera del trasporto relativo alla tratta "x" a causa di chiusura del CSRE per festività patronale).

Il corrispettivo sarà liquidato dal CAMPP entro 60 giorni dalla ricezione al Protocollo della Stazione Appaltante delle suddetta fattura elettronica, fatte salve le tempistiche necessarie all'Ente per le verifiche fiscali e contributive rispetto all'Appaltatore.

In conformità alla normativa sul c.d. "Split payment", introdotta nell'art. 17-ter del Decreto n. 633 del 1972 dall'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'Ente Appaltante liquiderà all'aggiudicatario il netto imponibile fatturato, versando direttamente all'Erario l'IVA addebitata.

In sede di fatturazione mensile dei servizi prestati, l'Aggiudicatario opererà, sulla base imponibile, la ritenuta dello 0,50% in conformità al comma 3, art. 4 del DPR n. 207/2010. Le somme così trattenute saranno addebitate – con apposita fattura – alla Stazione Appaltante a scadenza contrattuale dell'appalto.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Ente.

Nel caso in cui la fatturazione fosse relativa a prestazioni oggetto di contestazione scritta da parte dell'Ente Appaltante verranno sospesi i termini di pagamento dell'intero ammontare della fattura, i quali riprenderanno a decorrere dal momento in cui risulteranno conclusi i necessari accertamenti e il pagamento totale o parziale della fattura sia riconosciuto dovuto. In tale ipotesi l'Aggiudicatario non potrà richiedere interessi o quant'altro per il ritardato pagamento.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per ritardato o sospeso pagamento qualora la dilazione dipenda dalla necessità di conformarsi agli obblighi di legge che ne condizionano l'esecutività.

In particolare, nel caso di riscontrate inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale da parte della Ditta esecutrice, il CAMPP si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione. In caso di mancata regolarizzazione da parte della Ditta l'Ente potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Nell'evenienza in cui l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), l'Ente procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo e che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli partecipanti al raggruppamento.

In caso di subappalto, i pagamenti saranno condizionati all'acquisizione del DURC anche del subappaltatore e, in caso di RTI, all'acquisizione del DURC di tutti i soggetti raggruppati.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo di eventuali spese per esecuzioni

d'ufficio, penalità, a carico della Ditta e quant'altro dalla stessa dovuto.

Art. 27 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo, competente per territorio, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore è obbligato ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed altri subcontraenti della filiera delle imprese, che a qualsiasi titolo saranno interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture appaltati, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i - a pena di nullità assoluta del contratto.

Al fine di mettere in condizione la Stazione Appaltante di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dal comma 9 dell'articolo 3 della L. 136/2010 e s.m.i. - l'appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del presente contratto, identificato con il CIG specifico allegando copia dei relativi contratti.

L'appaltatore è obbligato inoltre a inserire analoga clausola all'interno dei contratti conclusi con i propri subappaltatori e subcontraenti, obbligandoli a comunicare e trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti da essi posti in essere per la realizzazione del contratto principale.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 28 - Divieto di cessione del contratto

In considerazione della particolarità del servizio da espletare e della conseguente necessità dell'Ente di avere un referente di stabile e sicura individuazione, è vietato alla Ditta appaltatrice, sotto pena di rescissione "de jure" del contratto e incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto. Sono pure vietate cessioni di credito e procure che non siano state preventivamente autorizzate dall'Ente.

Resta salva la possibilità per l'appaltatore di poter gestire secondo le proprie esigenze organizzative il servizio di cui trattasi.

Art. 29 - Subappalto

In relazione alla natura e finalità del servizio, in linea generale è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare il servizio in oggetto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate, salvo maggiori danni accertati; eventuali subappalti sono subordinati a specifica preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, da concedersi con le modalità e limiti dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006.

Il concorrente che intenda riservarsi la possibilità di subappaltare a terzi parte delle prestazioni dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando le prestazioni che intende subappaltare entro il limite del 30% dell'importo complessivo contrattuale, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/2006.

In caso di subappalto l'Appaltatore resterà comunque responsabile, nei confronti dell'Ente, del

perfetto adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

In ogni caso l'Amministrazione rimane estranea al rapporto contrattuale tra l'appaltatore ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, faranno carico all'appaltatore.

Il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dall'Ente con specifico provvedimento condizionato ai seguenti adempimenti:

- a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni - nel contratto di subappalto dovrà essere previsto anche per il subappaltatore l'onere di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- b) trasmissione, unitamente al contratto, delle dichiarazioni ex art. 118, comma 2 n. 3), attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006, compresa l'insussistenza dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
- c) trasmissione, unitamente al contratto, della dichiarazione, ex art. 118, comma 8, del D.Lgs 163/2006, circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore (in caso di raggruppamento tale dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti).

Il rilascio dell'autorizzazione al subappalto resterà condizionato all'esito delle verifiche sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Per il tramite dell'Appaltatore, il subappaltatore dovrà trasmettere, prima dell'inizio dell'attività, copia della documentazione di avvenuta denuncia dei lavoratori agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

I pagamenti per le prestazioni relative saranno effettuati in favore dell'Appaltatore che avrà cura di presentare, entro venti giorni da ciascun pagamento effettuato in suo favore, le fatture quietanzate dei pagamenti via via corrisposti al subappaltatore – nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate l'Ente sospenderà il successivo pagamento.

Di tutti gli adempimenti relativi al subappalto, compreso il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori, così come della perfetta esecuzione delle prestazioni subappaltate, risponderà sempre l'Appaltatore che resterà, in ogni caso, l'unico referente per l'Ente.

Art. 30 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e l'Ente appaltante circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, qualora non possano essere composte in via amichevole si ricorrerà al Foro Giudiziario ove ha sede l'Ente appaltante

Art. 31 - Tutela della privacy

In osservanza delle norme di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si attesta che i dati personali forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso gli uffici del CAMPP di Cervignano del Friuli.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con trattamenti informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

Art. 32 - Spese contrattuali

Le spese contrattuali e quelle inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, incluse pertanto anche quelle di registrazione ed ogni altro onere fiscale, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 33 - Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa riferimento in particolare:

- alle norme del Codice Civile che disciplinano i contratti ed, in particolare, a quelle che regolano gli appalti di servizi;
- al D. Lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010, ss.mm.ii;
- alle norme riguardanti l'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato contenute nel R.D. 2440/1923 e nel R.D. 827/1924 s.m.i.;
- al Codice di comportamento dei dipendenti del CAMPP adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 01/2014, reperibile sul sito della Stazione Appaltante ed esteso anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 62/2013 art. 2 c. 3.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, la Ditta avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e Regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale o che potessero eventualmente venire emanate nel corso del periodo contrattuale.

Art. 34 – Disposizioni finali

L'Ente si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non aggiudicare il servizio, sia nel caso venga meno l'interesse pubblico all'effettuazione della stessa, sia nel caso che nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell'Ente, sia quando i prezzi offerti non siano ritenuti congrui o comunque convenienti ai sensi di quanto disposto all'art. 3 del presente capitolato.

Cervignano del Friuli, li 09.03.2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Italo Moro